

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

ECC.MO TAR LAZIO

ROMA

**RICORSO, EX ART. 40 C.P.A., PER LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO, IN
PARTE QUA, PREVIA ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI, EX ART. 55 C.P.A. ED
ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE, EX ART. 56 C.P.A.**

-Del Decreto Dipartimentale N. 395 del 27.03.2019, con il quale il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione M.I.U.R. (Dott.ssa Carmela Palumbo), Direzione Generale per il personale scolastico, ha pubblicato, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti, l'elenco nominativo (allegato al D.D.G. N. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019) dei docenti ammessi a sostenere la prova orale del Corso-Concorso nazionale Dirigenti, per titoli ed esami, di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato in GU n.90 del 24 novembre 2017), nella parte in cui, la ricorrente, non risulta inserita tra i candidati ammessi alla prova orale;

-del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente "nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale";

-del giudizio comminato, alla ricorrente, in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

-di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione di parte ricorrente;

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

-Per quel che occorrer possa, **del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di **dirigenti scolastici** presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale **e del Decreto di autorizzazione M.I.U.R. N. 908 del 15 Novembre 2017**, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta “computer based”, cioè con l'ausilio di sistemi informatici, senza prevedere quali procedure attivare, a tutela dei candidati, in caso di riscontrati guasti tecnici (black-out informatico);

-Per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le istruzioni operative della prova scritta, *nella parte in cui non è stato previsto che il sistema informatico, da utilizzarsi per la prova scritta, sia dotato di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e nella parte in cui, più in generale, non siano previste quali procedure attivare, a tutela dei candidati, in caso di riscontrati guasti tecnici;*

-In parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;

-Di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ai decreti di cui sopra, che sia ritenuto lesivo della posizione di parte istante.

Nonché per:

- **L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE AMMESSA ALLA SUCCESSIVA E**

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Avv Aldo Esposito
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

RAVVICINATA PROVA ORALE (PREVEDENDO APPOSITE SESSIONI SUPPLETIVE, LADDOVE RITENUTE NECESSARIE);

Ovvero per:

- **L'EMISSIONE DI PRONUNCIA CHE CONSENTA UN NUOVO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA.**

Nell'interesse della Sig.ra **ALBA LUIGIA**, C.F.: LBA LGU 65S 47A 509 J, nata ad Avellino il 07 11 1965 ed ivi residente alla via Padre Alessandro di Meo n. 2, rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L), Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma, alla via Savoia n. 86 presso lo studio dell'Avv.to Martina Grimaldi e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 081/19189944 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

Contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio II° Dirigenti scolastici, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma, Viale Trastevere 76/A;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t.;
- Commissione esaminatrice, insediata, a livello centrale, presso il M.I.U.R.;

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- Comitato di Vigilanza, preposto alla gestione amministrativa della prova scritta, insediato presso l'istituto scolastico di riferimento (Laboratorio Informatico CEIC892006 dell'Istituto Vanvitelli di Caserta, sito in Piazza Ungheretti n. 6, Caserta).

Tutti domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12.

E nei confronti del controinteressato

Maci Ilaria, residente in Salerno -84127- alla via Posidonia n.4;

PREMESSE IN FATTO

La ricorrente agisce nella qualità di docente della scuola pubblica che ha partecipato alla *prova scritta* (essendo risultata idonea nella fase preselettiva, unitamente a 1.341 candidati della regione Campania), in data 18.10.2018, per l'ammissione alla procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici, indetta con D.D.G. 1259/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017 e *svoltasi nella sede, individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed ubicata in Caserta, Istituto Vanvitelli, sito in Piazza Ungaretti n. 6 CEIC892006.*

Parliamo di una procedura di concorso finalizzata, in particolare, al reclutamento di Dirigenti scolastici a livello nazionale, la cui disciplina è contenuta nel decreto MIUR n. 138 del 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2017, recante il "*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero*

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, numero 208".

In particolare, per lo svolgimento della prova scritta computerizzata (che, in base all'articolo 8 comma 2 del bando, doveva essere unica a livello nazionale e doveva svolgersi, in contemporanea, il 18/10/19 alle ore 10,00), la docente ALBA LUIGIA si recava in sede concorsuale (aula di abbinamento) individuata nella regione di residenza e comunicata tramite avviso pubblico sul sito internet del Ministero.

Costei aveva a disposizione una postazione PC (*che avrebbe dovuto essere collaudata, in data 08 ottobre 2018, sulla base dell'ART. 1 avviso M.I.U.R. 41127 del 18 settembre 2018*), alla quale accedeva tramite un codice di identificazione personale (per sbloccare la postazione), disponendo di minuti 150 per rispondere a cinque quesiti con risposta aperta e due quesiti in lingua straniera (articolati in cinque domande a risposta chiusa), sulle materie indicate dal **Decreto Ministeriale n. 908 del 15 novembre 2017**.

I candidati che ottenevano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superavano la prova.

Giova precisare, anche allo scopo di rendere note le modalità organizzative del concorso, che *in data 17/10/2018 (ovvero poche ore prima dello svolgimento di prova scritta) il MIUR pubblicava i "quadri di riferimento", in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta (ai sensi dell'articolo 8 comma 9 del bando), con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera*. Tanto al fine di consentire agli aspiranti di conoscere, sebbene a ridosso della prova, con quale metodologia sarebbero stati sottoposti a selezione.

L'ISTANTE, DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA "COMPUTER BASED", ha riscontrato le seguenti anomalie, dichiarate in allegata autocertificazione, il cui contenuto è integralmente trascritto:

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

“A mezz’ora dalla fine della prova, quasi ultimato il quarto dei 5 quesiti a risposta aperta (già erano stati svolti quelli in lingua inglese), si è verificato un black out informatico che ha richiesto l’intervento del tecnico d’aula per il ripristino delle postazioni.

Alla riavvio della prova, avvenuto dopo circa 30/40 minuti (il verbale d’aula si contraddice in merito ai tempi reali) l’intero quarto quesito, già svolto, non riappare sullo schermo, per cui i residui 30 minuti sono stati impiegati al fine di rifare il quadro quesito e di redigere il quinto, con evidente danno e disturbo al regolare svolgimento.

Dalla *visione della prova* sulla piattaforma polis, consentita soltanto il 08 maggio 2019, è emerso che proprio questi ultimi 2 quesiti non sono stati salvati dal sistema, pregiudicando così l’esito dell’intera prova. Giova precisare che i primi tre quesiti sono stati valutati dalla commissione con un punteggio molto alto, pari a 14/16”.

Verosimilmente, se non si fosse verificato il citato black out, la ricorrente avrebbe superato la prova con successo, avendo comunque riportato, con le sole risposte ai primi tre quesiti aperti (sommate alle prove in lingua straniera) punti 52,00, essendole di fatto mancato il tempo materiale per completare la soluzione alla domanda n. 4 ed elaborare la risposta ai quesiti nn. 5 e 6.

ULTERIORE PROBLEMATICHE CONCERNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE, GESTITO DAL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA, INSTALLATO, DAI RESPONSABILI TECNICI D’AULA, SULLE POSTAZIONI INFORMATICHE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA.

La ricorrente rappresenta che, nel corso dello svolgimento della citata prova scritta, si sono manifestati ulteriori problemi di funzionamento del sistema informatico.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Costei ha riscontrato gravissime irregolarità, posto che:

- le funzioni taglia, copia incolla, presenti in tutti i normali programmi di scrittura, risultavano disabilitate;
- per salvare il quesito occorreva selezionare la voce “conferma procedi”, la quale determinava l’apertura di una nuova schermata, contenente la domanda successiva, non consentendo la possibilità di salvare il precedente lavoro in bozza, per poi riprenderlo, in corso d’opera, nella consapevolezza che, quanto in precedenza scritto, sarebbe stato certamente salvato.

Per documentare al giudicante l’intento di adempiere in concreto, sulla base del criterio di media diligenza, all’onere probatorio, riferito a quanto dedotto in giudizio, *si rappresenta al giudicante come penda azione giudiziaria (innanzi al Tar Lazio), per accedere e prendere visione, con facoltà di estrarre copia – anche mediante supporto rigido informatico - del codice sorgente, ovvero dell’algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e del programma utilizzato in occasione della prova (svoltasi in data 18 ottobre 2018), considerato che una precedente richiesta di accesso atti, in tal senso, è stata completamente ignorata.*

Lo scopo del presente ricorso, **che domanda l’accesso alla prova orale del concorso dirigenti scolastici, ovvero il rifacimento della prova scritta (o parte di essa)**, è far emergere come il risultato della fase scritta del 18.10.2018 sia stato inevitabilmente compromesso dal:

- black out informatico, che ha richiesto il ripristino delle postazioni (con inevitabile perdita di tempo, mai recuperato);
- mancato/corretto funzionamento del sistema informatico di salvataggio dati.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Avv Aldo Esposito
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Si fa presente ancora: ulteriori violazioni hanno certamente **inficiato il buon andamento e l'imparzialità della procedura concorsuale**, posto che:

- 1) La prova scritta è stata sostenuta senza alcuna “garanzia di anonimato”;
- 2) Il sistema delle “griglie di valutazione”, non avvalendosi di indicatori analitici, ha sottratto alla Commissione gli strumenti necessari per una corretta assegnazione del punteggio finale;
- 3) Gli esami scritti non sono stati svolti in contemporaneità su tutto il territorio nazionale;
- 4) I contenuti dei quesiti somministrati hanno eluso quelli previsti dal bando concorsuale, imponendo la risoluzione di casi pratici, richiesta ai soli fini della prova orale;
- 5) Le prove in lingua straniera non hanno rispettato i livelli di conoscenza imposti dal bando concorsuale.

Per meglio illustrare le singole violazioni, ci si riporta ad una organica

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN DIRITTO.

I) SUL BLACK OUT INFORMATICO. VIOLAZIONE DI LEGGE, ANCHE IN MERITO ALL'ANOMALO FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE UTILIZZATO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL COSIDDETTO DOVERE DI “SOCCORSO ISTRUTTORIO”, EX ARTICOLO 6 LEGGE 241 DEL 90, CON OBBLIGO DI NON FAR CADERE, A CARICO DEL CONCORRENTE, EVENTUALI DISFUNZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede di annullare gli atti preclusivi al proseguimento della procedura concorsuale, finalizzata al reclutamento dei dirigenti scolastici, rappresentando, in particolare, come nel corso dello svolgimento della prova scritta si siano manifestati i descritti problemi di funzionamento del sistema informatico (black-out) che hanno determinato **una perdita di tempo prezioso (circa 30/40 minuti), mai recuperato e la scomparsa della risposta data al quesito aperto n. 4.**

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Riassumendo, la situazione descritta ha comportato una **notevole perdita di tempo, illustrabile nelle operazioni di seguito specificate:**

- a) tempo impiegato per convocare la prima volta il tecnico, per constatare l'esistenza del black out;
- b) tempo impiegato dal tecnico, per riattivare la prova (circa 30/40 minuti), riavviando le postazioni informatiche;
- c) tempo che la candidata ha dovuto impiegare per rifare il quarto quesito, andato perduto e redigere il quinto ed il sesto, nel residuo periodo concesso dal sistema (senza prevedere alcun minutaggio di recupero).

Si consideri che la durata della prova (due ore e mezzo), comprensiva delle risposte ai sette quesiti e degli eventuali aggiustamenti in itinere (con la necessaria rilettura finale), consente, razionalmente, di affermare che per rispondere ad ognuna delle cinque domande aperte, tra impostazione e stesura dei riscontri, occorressero, mediamente, venti minuti.

Tra l'altro, all'interno delle istruzioni operative e/o regolamento d'aula, nulla era stato esplicitato in merito alle azioni, comportamenti o procedure da attivare, per i candidati imbattuti in problematiche di malfunzionamento tecnico, funzionali alla tutela del legittimo affidamento allo svolgimento di un concorso regolare.

RIPORTIAMO, A QUESTO PUNTO, I NECESSARI RICHIAMI GIURISPRIDENZIALI.

La recente giurisprudenza ha più volte affermato come il sistema informativo sia funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti (*da ultimo Tar Lazio sezione terza bis, ordinanza collegiale numero 5867 del 2019 Pres. Sapone*), non essendo

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione e fra pubbliche amministrazioni nei rapporti reciproci (Tar Lazio sezione terza bis numero 8312 del 2016, in termini si confronti anche Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 novembre 2017 numero 5136).

S'invoca, in ragione di tanto, l'attivazione del cosiddetto "dovere di soccorso procedimentale", di cui all'articolo 6 della legge numero 241 del 90, avuto riguardo all'acclarato riscontro di difficoltà del sistema informativo, precisandosi come, con specifico riferimento alla problematica del black-out informatico, il T.A.R. del Lazio, Sez. III Bis, tra le tante, con ordinanza N. 06054/2018 REG.PROV.CAU. (Presidente-estensore dott. Riccardo Savoia), riferita alla "Fase Preselettiva" dell'attuale Concorso Dirigenti Scolastici, considerato che l'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche aveva comportato la violazione della par condicio dei partecipanti, disponeva la ripetizione della prova, a beneficio dei ricorrenti.

QUANTO AL MANCATO SALVATAGGIO DELLA RISPOSTA AL QUESITO NUMERO 4.

Si giungerebbe ad un provvedimento di esclusione dal concorso, irragionevole ed irrazionale, allorché l'amministrazione non predisponesse, unitamente agli strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali (in presenza di procedure concorsuali di massa) parallele procedure amministrative, tradizionali ed attivabili, in via di emergenza, nel caso del non corretto funzionamento dei sistemi informatici (si confronti Tar Puglia, Bari, n. 896 del 2016).

La dottoressa LUIGIA non ha potuto svolgere la prova in condizioni ottimali e, nonostante ciò, ha dimostrato, in sede di correzione delle prove, un'elevata competenza, vedendosi attribuire, dalla sottocommissione (a seguito della correzione della prova scritta), per i primi 3 quesiti a risposta aperta, un punteggio elevato, pari a 14/16.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Ciò comprova che la riduzione del tempo, a disposizione della candidata e scaturita dal black out informatico, unita alle problematiche di salvataggio dati (che hanno determinato la scomparsa della risposta ai quesiti successivi) hanno compromesso il buon esito della prova.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL “PRINCIPIO DELL’ANONIMATO”, DELL’IMPARZIALITA’ DEL GIUDIZIO E DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 2 D.P.R. 487/94.

Lo svolgimento della prova scritta, che richiedeva la stesura di elaborati originali, non ha consentito l’individuazione, in fase organizzativa, delle *cautele prudenziali*, atte a garantire l'anonimato dei compiti, per fronteggiare ogni possibile favoritismo nei confronti di candidati noti, sfociante in un giudizio discrezionale, insindacabile nel merito.

Partiamo dal contenuto dell’avviso MIUR (Direzione generale per il personale scolastico), recante numero 41127 del 18 settembre 2018, indicazioni di svolgimento della prova scritta computerizzata: la procedura organizzativa prevedeva che, prima di avviare il concorso, ciascun candidato, assegnato ad uno specifico P.C., doveva estrarre il proprio codice identificativo, personale ed anonimo, dall’urna (appositamente predisposta e contenente un numero triplo di codici rispetto alle postazioni disponibili in aula) per inserirlo nella pagina di accesso alla prova, unitamente al codice fiscale, al fine di sbloccare la postazione, previo inserimento dell’ulteriore “parola chiave di accesso”, comunicata dal responsabile tecnico d’aula o dal comitato di vigilanza, che consentiva di iniziare l’esame.

È utile aggiungere come i files contenenti le prove venivano a) caricati e salvati su supporti hardware estraibili (chiavette USB) b) copiati sul computer centrale gestito dal responsabile tecnico d’aula c) infine inviati alla piattaforma Cineca.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Da quanto descritto, si ricava come **la digitazione del codice personale anonimo, sullo schermo della postazione informatica utilizzata, abbia reso “astrattamente possibile” l’ostensione del medesimo a terzi, ben potendo il singolo candidato trascrivere il codice anonimo assegnato, in alternativa memorizzarlo, per finalità di individuazione della prova, nella fase valutativa.**

Lamentandosi, in questa sede, che l’Amministrazione resistente abbia omissis di precisare quali garanzie potessero assicurare l’effettività dell’anonimato degli elaborati, codesti difensori ritengono di sottoporre, all’attenzione dell’autorevole Giudicante, il presente motivo di diritto, **in ragione del principio (Cons. St., VI, 11 luglio 2013 n. 3747) per il quale la pratica effettiva dell'anonimato, nelle prove scritte d’esame (concorsi pubblici)-cioè la non riconoscibilità anche potenziale, dell'autore- realizza, in termini concreti, principi e regole di rilevanza costituzionale** (serietà della selezione; funzionamento del meccanismo meritocratico; reale par condicio tra i candidati; cautela contro rischi di condizionamenti esterni).

III) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 12, COMMA 7 D.P.R. 487/94, PER L'ASSOLUTA GENERICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

In primo luogo, il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, all’art. 12, c. 1, stabilisce che le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Nel caso di specie, la commissione esaminatrice, ha predisposto una *griglia di valutazione* **in termini generici, generali o astratti, non rendendo noti quei “criteri motivazionali”, necessari a definire come la qualità espressa nell’elaborato concorra a determinare il punteggio per la singola prova (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426).**

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Avv Aldo Esposito
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In parole più semplici, l'assenza di descrittori, nella griglia di valutazione, a supporto del processo cognitivo sotteso alla valutazione, ha reso difficile l' omogeneità dei criteri di valutazione tra le diverse sottocommissioni d'esame.

Analizzando lo specifico verbale d'aula, con allegata scheda di valutazione prova, è possibile ricavare quanto segue:

La griglia di correzione, elaborata sulla base dei criteri indicati dal quadro di riferimento della prova scritta (redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, ex articolo 13 D.M. 138 2017), con specifico riferimento ai “quesiti a risposta aperta”, è fondata su quattro criteri espliciti da indicatori, cui segue la declinazione di descrittori, in numero diverso rispetto ai relativi indicatori, accompagnati da frazioni di punteggio, ordinate in base ad una scala di riferimento.

ANALISI DELLA GRIGLIA.

Lo schema della griglia è fondato sulla matrice di tipo CIPP, inteso, quest'ultimo, quale “modello concettuale” idoneo a determinare più prospettive di valutazione.

In particolare, sono sottoposti ad analisi quattro aspetti:

- 1) il contesto;
- 2) l'input;
- 3) il processo;
- 4) il prodotto.

Tale modello, prevalentemente adottato dall'INVALSI, si pone come obiettivo una valutazione che si avvale dei quattro campi di indagine interconnessi:

- il contesto concreto nel quale il soggetto si trova ad agire;
- l'input o le risorse, norme, leggi, risorse umane (strutturali, tecnologiche e finanziarie) delle quali è necessario tener conto nella prestazione del servizio;
- il processo, inteso quale attività realizzata nell'ambito organizzativo;

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- il prodotto, vale a dire l'output, ovvero il risultato di un'azione misurabile attraverso evidenze confutabili (come il numero degli esiti positivi rispetto alle azioni intraprese e dalla situazione di partenza).

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE, ELABORATA PER LA PROVA SCRITTA CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2019, PUÒ DEFINIRSI COMPIUTA ED EFFICACE RISPETTO AI CRITERI DI OGGETTIVITÀ ED ATTENDIBILITÀ?

La risposta più corretta è “solo in parte”, in quanto processo ed output sono esplicitati mediante **descrittori generici e suscettibili di un margine notevole di soggettività da parte del valutatore.**

Facciamo un esempio. Rispetto al criterio denominato “coerenza e pertinenza con le competenze del dirigente scolastico, previste dall’articolo 25 del decreto legislativo numero 165 del 2001”, i descrittori declinati, per i tre indicatori contemplati nella griglia, non individuano i connotati specifici di ciascun aspetto considerato:

Si prende in esame il descrittore “il candidato indicazioni strategiche e le mette in relazioni con le componenti interne dell’istituzione scolastica”. Cosa si intende per “azioni strategiche” in che modo dovrebbero essere messe in relazione con le “componenti interne”? Diversamente, dovrebbe figurare la descrizione della strategia attesa e delle precise tipologie di relazioni previste.

Allo stesso modo, non si può evincere in cosa dovrebbero consistere l’efficacia e la pertinenza delle azioni da inquadrare “in un contesto di riferimento”, secondo il descrittore associato all’indicatore numero 3, relativo al criterio numero 1.

La conoscenza delle norme, prevista dal criterio 2, può essere oggettivamente rilevabile, ma non è dato sapere come individuare i connotati del “modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate”, come recita il primo descrittore in cui si esplicita il suddetto criterio. Vale a

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

dire che “funzionalità ed efficacia” dovrebbero essere rappresentate con caratteri riconoscibili e misurabili.

L’omissione di esempi concreti di applicazione della conoscenza, in ambito operativo, depauperava il descrittore della sua funzione specifica di indicare aspetti osservabili, descrivibili o misurabili di una conoscenza e/o di un’azione, rendendolo, così, una ripetizione sostanziale, anche se prolissa, dell’indicatore da cui deriva.

In tal senso, è eloquente il caso dell’indicatore numero 1, riferito al criterio 3, con relativo descrittore: “organicità e rigore nella trattazione” (indicatore); “il candidato descrive azioni, situazioni, contesti e concetti e in modo organico e preciso” (descrittore). Si tratta di un’affermazione quasi tautologica, che si limita ad enumerare gli elementi generici ed essenziali di una qualsiasi trattazione (azioni, situazioni, contesti, concetti) e riformula “organicità e rigore” del criterio mediante ricorso all’espressione, del tutto equivalente, “in modo organico e preciso”.

Ne deriva la coincidenza e, quindi, l’intercambiabilità tra indicatori e descrittori, che priva la griglia della capacità di perseguire lo scopo precipuo per cui doveva essere realizzata, cioè l’oggettività nel descrivere una tassonomia di obiettivi sulla quale misurare la prestazione del candidato.

Posto che l’attendibilità di una prova dipende dall’esistenza di parametri oggettivi per l’interpretazione dei risultati, in mancanza di tali parametri vengono irrimediabilmente meno l’attendibilità e la funzionalità della prova stessa, intese, rispettivamente, come fedeltà delle misurazioni e possibilità di esprimere una valutazione in modo condivisibile e non discrezionale.

La discrezionalità aumenta quando in un descrittore non sono individuati i livelli attesi della prestazione.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Si consideri l'indicatore "proprietà linguistico espressiva", connesso al criterio numero 4 "correttezza logico formale": le valutazioni del descrittore associato "il candidato si esprime con efficacia e pertinenza lessicale" sono scandite su quattro possibili punteggi, che vanno da un massimo di punti 1 ad un minimo di punti 0,25. Si evince, implicitamente, che ai quattro punteggi devono corrispondere altrettanti livelli della prestazione richiesta. Non è chiaro come sia possibile ricondurre il ventaglio di performances, esprimibili dal candidato, alle posizioni della suddetta scala, in assenza di una declinazione degli specifici livelli attesi. In relazione alla prestazione di competenza linguistica, cui si riferisce il descrittore "il candidato si esprime con efficacia e pertinenza lessicale", sarebbe stato agevole (e sicuramente vantaggioso) definire diversi esempi di livello conseguito, ricorrendo in modo opportuno alle descrizioni analitiche comunemente usate nella valutazione scolastica della scrittura.

Al fine di fornire elementi concreti al discorso, si riportano, *exempli gratia*, alcune formulazioni, riferibili al livello più alto previsto dalla scala per il descrittore, che vanno intese come parametri caratteristici di una valutazione che vuole essere oggettiva, attendibile e verificabile:

- padroneggia un ampio repertorio linguistico, che gli consente di formulare pensieri in modo preciso ed efficace, di enfatizzare, differenziare ed eliminare ambiguità;
- usa i repertori lessicali settoriali;
- usa il lessico più appropriato all'argomento trattato;
- dimostra controllo morfosintattico di una lingua complessa.

Va da sé che l'analiticità auspicabile per la definizione dei livelli, inerenti al descrittore di cui sopra, avrebbe conferito fedeltà e trasparenza piena alla misurazione delle prestazioni, espresse dal candidato in rapporto a ciascun criterio che la griglia contempla.

In conclusione, la griglia, impostata secondo un modello di tipo analitico, finisce, in ragione della genericità dei descrittori e della mancanza di indicazioni sugli aspetti rilevabili dei livelli di performances, con risultare sommaria e tendenzialmente olistica.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Contravviene, così, alla propria matrice, perché valuta, senza misurare, solo in modo complessivo, sotto una veste che è analitica propriamente nei criteri, mancando di autentica specificità nella declinazione di quegli stessi parametri in aspetti osservabili e misurabili.

IV) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 COMMA 2 DEL BANDO CONCORSUALE (LEX SPECIALIS). ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. LEZIONE DEI PRINCIPI DI CONTESTUALITÀ E MASSIMA CONCENTRAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI NONCHÉ DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

LA PROVA SCRITTA NON È STATA UNICA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, POSTO CHE TALUNI CANDIDATI, AVENDO SVOLTO LE PROVE IL GIORNO 13 DICEMBRE 2018, SONO STATI EVIDENTEMENTE AVVANTAGGIATI, NON SOLO PER IL MAGGIOR TEMPO DEDICABILE ALLA FASE DI STUDIO, MA SOPRATTUTTO PER LA PIENA CONOSCENZA DEGLI IDENTICI “QUADRI DI RIFERIMENTO” (IN BASE AI QUALI ERA COSTRUITA E VALUTATA LA PROVA SCRITTA), RESI NOTI, PER GLI ASPIRANTI CHE, COME LA RICORRENTE, HANNO CONCORSO NEL MESE DI OTTOBRE 2018, A POCHE ORE DALLA PROVA (COME IMPOSTO DALL'ARTICOLO 8, COMMA 9, DEL D.D.G. NUMERO 1259 DEL 2017).

Il bando per il reclutamento dei dirigenti scolastici, pubblicato in G.U. il 24 novembre 2017 n. 90, IV serie speciale, all'art. 8, comma 2, recita: “La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.”.

L'art. 12 aggiunge che: “[...] Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.”

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Le citate cause di forza maggiore, di cui all'art. 12 del succitato bando, si sono verificate nei seguenti termini:

- Da un lato, il Consiglio di Stato-Roma, Sez. VI, riformulando i precedenti pronunciamenti Tar, ha disposto, in data 17 ottobre 2018, con talune ordinanze, l'ammissione alla prova scritta, a beneficio di ricorrenti esclusi dalla fase preselettiva, in ragione di provati malfunzionamenti tecnici;

- Sempre in data 17 ottobre 2018, l'U.S.R. della Sardegna ha determinato il differimento della prova scritta per gli aspiranti dirigenti, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole, disposta dal Sindaco di Cagliari, in risposta alle condizioni metereologiche avverse.

Da tanto è derivato che, per risolvere le evidenti problematiche scaturite dai casi su descritti, **il 09 novembre 2018, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato un nuovo diario per la prova scritta "suppletiva", a beneficio dei candidati sardi e dei ricorrenti muniti di pronunciamento giudiziario cautelare C.D.S., fissata in data 13 dicembre 2018.**

Con il presente atto giurisdizionale parte ricorrente, docente partecipante alla procedura di concorso ed alla prova scritta espletata in data 18 ottobre 2018, non lamenta l'illegittimità dell'inevitabile rinvio di prova scritta (per taluni), ma la gestione della procedura concorsuale scaturita dalla citata procrastinazione degli esami.

Non è possibile negare, infatti, come i candidati che abbiano sostenuto la prova "a distanza di due mesi", in data 13/12/2018 siano risultati indebitamente favoriti, poiché:

- hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso;
- hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del bando di concorso (e previsti dall'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale numero 138 del 2017), in data 17 10 2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dalla parte ricorrente) dal MIUR,

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche, relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento della corretta valutazione della prova scritta;

- hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quesiti, estratti e non estratti, dalla prova scritta del 18 ottobre 2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento di quella prova verso la fine del mese di ottobre.

Quanto detto, evidentemente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di par condicio dei concorrenti, minandolo dalle fondamenta.

Tra l'altro, se la par condicio dei concorrenti e la trasparenza degli atti concorsuali deriva dall'applicazione dell'articolo 12 D.P.R. 487/1994 (ex multis, Consiglio di Stato sezione sesta 16 gennaio 2015, numero 95; Tar Lazio Roma sezione seconda, prima marzo 2016, numero 2733; Tar Campania Napoli, sezione quinta, 8 ottobre 2014, numero 5175), appare evidente che l'attività relativa alla pubblicazione dei criteri di valutazione della prova (o quadri di riferimento) non abbia rispettato i citati principi, laddove, per effetto della pubblicazione del 17 ottobre 2018, i candidati sardi (o quelli muniti di decisioni giurisdizionali) sono risultati avvantaggiati (avendo sostenuto il concorso nel mese di dicembre 2018), già conoscendo i criteri o quadri, mai modificati, con ampio anticipo.

Non è un caso, scorrendo le percentuali di ammessi all'orale regione per regione (risultanze pubblicate sul sito Internet del MIUR), che la regione Sardegna abbia riportato la percentuale più alta (circa 59%) di soggetti che hanno superato la prova scritta, rispetto ad una media nazionale pari, all'incirca, al 40%.

LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO SI EVINCE, TRA L'ALTRO, DALLE NETTE DIFFERENZE TRA LE PERCENTUALI DEGLI AMMESSI NELLE DIVERSE REGIONI ITALIANE.

Se, come annunciato dal MIUR, era stato utilizzato un "criterio statistico random", in virtù del quale le prove scritte del concorso dirigenti andavano assegnate, alle singole

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

sottocommissioni, con “abbinamenti casuali” (facendo riferimento, in tal modo, ai caratteri tipici di una procedura concorsuale trasparente), non si sarebbe potuta riscontrare una così elevata “soglia di varianza”, intesa quale netta differenza tra le percentuali degli ammessi nelle diverse regioni italiane.

L'eccessiva varianza, sinonimo di scarsa oggettività, registra uno scarto anche superiore al 30 % (si citano, ad esempio, i candidati sardi ammessi, pari al 59%, gli ammessi in Campania, pari al 29%, gli ammessi in Calabria pari al 25 %).

Dunque, la mancanza di analogia dei dati, nelle singole regioni, rende meritevoli di approfondimento le evidenziate circostanze, considerato che **la disomogenea percentuale degli ammessi (per regione) si pone in evidente contrasto con le leggi della scienza statistica; quest'ultima, se rivolta agli esiti della prima prova preselettiva-sempre utilizzando il “criterio random”- attestata, diversamente da quanto avvenuto con la seconda prova scritta concorsuale, un effettivo “abbattimento della soglia di varianza”.**

V) ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, ARTICOLO 8, COMMI 4 E 5, DEL D.D.G. NUMERO 1259 DEL 2017, POSTO CHE LA PROVA SCRITTA DOVEVA CONSISTERE NELLA RISOLUZIONE DI 5 QUESITI, A RISPOSTA APERTA, VERTENTI SULLE MATERIE D'ESAME DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 2 DEL DECRETO MINISTERIALE E NON SULLA RISOLUZIONE DI CASI RIGUARDANTI LA FUNZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, OGGETTO ESCLUSIVO DI PROVA ORALE.

La risoluzione di casi, presente in ben due quesiti di prova scritta, non era indicata nel bando, ma prevista espressamente ed esclusivamente per le prove orali finali.

Parliamo di un'altra violazione della lex specialis, cioè del bando, concretizzata in riferimento alla particolare configurazione dell'esame, oggetto della prova scritta concorsuale.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

L'articolo 8 comma IV del bando (D.D.G. numero 1259 del 2017) precisa che “la prova scritta consisteva in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti lingua straniera, di cui al comma 3.2.”. Il successivo comma V della medesima disposizione prevede che “i 5 quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame, di cui all'articolo 10, comma 2, decreto ministeriale”. In sostanza, i cinque quesiti a risposta aperta dovevano vertere su:

- a) Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e formazione ed agli ordinamenti degli studi in Italia, con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione gestione del piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del rapporto di autovalutazione, del piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di rapporto alle esigenze formative del territorio;
- d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale ed ai processi di innovazione nella didattica;
- e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
- f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti, dei sistemi e dei processi scolastici;
- g) elementi di diritto civile ed amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche ed alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione ed in danno di minorenni;
- h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
- i) i sistemi educativi dei paesi dell'Unione Europea.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In nessun caso veniva fatto riferimento alla risoluzione di “uno o più casi riguardanti la funzione del dirigente scolastico”, come invece previsto dall’articolo 9, comma 1, D.D.G. 1259 del 2017, con esclusivo riferimento alla prova orale.

Tra l’altro, “l’approfondimento del caso” è stato oggetto di prova scritta nel precedente concorso dirigenti scolastici 2011, per lo svolgimento del quale erano state concesse ben otto ore, diversamente, nell’attuale edizione concorsuale, i candidati hanno avuto a disposizione (anche per la risoluzione di “case study) solo 150 minuti per tutti quesiti, con una media di 25 minuti per ogni risposta.

Pertanto, in assoluto spregio di quanto previsto dalle disposizioni innanzi richiamate, due dei cinque quesiti a risposta aperta, concretamente sottoposti ai candidati, consistevano nella risoluzione di casi pratici.

Emerge ictu oculi, oltre alla violazione del bando, un vizio riconducibile alla illogicità ed irragionevolezza delle prove ponendosi, l’inaspettato mutamento delle regole del gioco, in insanabile contrasto con i principi di legalità e trasparenza, considerandosi pure come il mutamento dei quesiti, assolutamente inatteso per i concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta nel mese di ottobre 2018, ha inevitabilmente avvantaggiato coloro che hanno svolto la prova suppletiva in data 13 dicembre 2018 (conoscendo, con largo anticipo, l’impostazione dei compiti), determinandosi un’ulteriore disparità di trattamento, sotto tale ultimo profilo.

VI) VIOLAZIONE DELLA “PAR CONDICIO”, ANCHE IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE DI LINGUA STRANIERA, IN SENO ALLA PROVA SCRITTA, A DIFFICOLTÀ DIFFERENZIATA. NON SI DOMANDA, CON IL PRESENTE MOTIVO, AL GIUDICANTE, UN’INDEBITA INVASIONE NELLA SFERA DI DISCREZIONALITÀ TECNICA, RISERVATA, IN SUBIECTA MATERIA, ALL’AMMINISTRAZIONE, MA LA POSSIBILE VERIFICAZIONE DI DIFFORMITÀ, DELLE CITATE PROVE, RISPETTO A QUANTO SANCITO DALL’ARTICOLO 8 n. 6 DEL BANDO DI CONCORSO.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Il noto bando concorsuale consentiva ai concorrenti di scegliere la prova di lingua straniera cui sottoporsi tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo (parliamo sempre di prova scritta).

Ai sensi dell'articolo 8 del citato bando "ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo, nella lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. **Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'articolo 10, comma 2, lettere d) o i) decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza alla livello B2 del CEF**".

Consapevoli, codesti difensori, di non poter lamentare, innanzi all'autorevole Tar, che i test assegnati dalla commissione, in ordine all'esame di lingua straniera, prevedessero gradi di difficoltà differenziati, in relazione alla lingua prescelta dal candidato (anche derivati dal confronto, con le prove svolte nella ulteriore sessione d'esame, datata 13 Dicembre 2018), gli istanti, **impossibilitati a documentare una mancata corrispondenza dei quesiti in lingua somministrati con il livello di conoscenza effettivamente richiesto (c.d. "B.2. aggiornato al quadro comune europeo")**-si tratta di una prova che esula dalla disponibilità del ricorrente- **non possono che rimettersi al giudicante sulla possibilità di disporre "verificazione tecnica" in merito alla conformità dei quesiti in lingua straniera al livello di difficoltà B.2.**

Tanto, **non al fine di trasmodare in un'indebita invasione della sfera di discrezionalità tecnica riservata, in subiecta materia, all'Amministrazione, ma nell'intento di attestare la violazione di un requisito, "livello di apprendimento conforme al B2 del CEF", direttamente statuito dal Bando, EX ART. 8 COMMA 6 D.D.G. 1259 DEL 2017.**

VII) VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI, IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS", RAPPRESENTATA DAL BANDO CONCORSUALE.

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

A tenore dell'art. 1 c. 2 del D.P.R. 487/1994 "Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità".

Partiamo da un dato incontestabile: nella sede concorsuale le modalità di espletamento della prova scritta e gli strumenti informatici utilizzati non sono risultati idonei a garantire l'imparzialità.

Né i principi di cui all'art. 97 Cost., peraltro, potrebbero ritenersi rispettati solo perché non si potrebbe, con certezza, definire quanto le lamentate circostanze- c.d. vetustà dei computers- abbiano effettivamente inciso sul completamento della prova.

"È ormai *jus receptum* che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; di contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate o siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri" (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049). Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso ai ricorrenti, che, a differenza degli altri concorrenti, hanno subito una gestione della prova non conforme a legge.

Un siffatto *modus operandi* "ha fatto venir meno, con grave nocumento all'interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego" (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

La giurisprudenza sul punto ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso ricevono un'applicazione oggettiva: **non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l'effettiva incidenza del vantaggio o dello svantaggio arrecato**

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

su ogni concorrente “essendo sufficiente la semplice possibilità per taluni candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori (avendo potuto, nel caso di specie, utilizzare solo una parte dei candidati postazioni informatiche perfettamente collaudate e funzionanti) rispetto ai ricorrenti”; “elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania Napoli, n. 519/2004, cit.).

Come ben chiarito in simili occasioni dalla giurisprudenza, il Collegio ritiene fondate le censure formulate in via principale nel ricorso, riguardanti la violazione delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale e della par condicio tra i concorrenti. Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi” (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

Codesti difensori, ad ogni modo, per consentire al Giudicante un adeguato controllo sulle citate anomalie e malfunzionamenti dei personal computer (e del software utilizzato), **si riservano di documentare (previa acquisizione di ulteriori verbali da aula), in corso di causa**, che:

- la strumentazione informatica resa disponibile per talune prove non era “di ultima generazione”, rispetto a quella utilizzata in altre aule d’esame;
- comportamenti disomogenei sono stati adottati dalle diverse commissioni, operanti nelle varie sedi nazionali, in merito alla consultazione dei testi di legge commentati o meno; o meglio, in talune regioni, gli uffici scolastici regionali hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza;
- la previsione del bando, con specifico riferimento all’articolo 8, comma 13, relativo alla possibile consultazione dei testi di legge, è stata intesa ed interpretata in modo non

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Avv. Aldo Esposito
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

uniforme sul territorio italiano dalla commissione di concorso e degli addetti alla vigilanza.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010, N. 104 AMMISSIONE CON RISERVA ALLA PROCEDURA CONCORSUALE.

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede all'Ill.Mo Presidente del TAR Lazio l'emissione di un decreto cautelare, inaudita altera parte, affinché, previa sospensione e/o annullamento agli impugnati, sia consentito alla ricorrente **il prosieguo del concorso, prova orale, che è stata già avviata dal 20 maggio 2019, nelle sedi individuate presso le singole istituzioni scolastiche, previa pubblicazione degli appositi calendari rinvenibili dal presente link http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_calendario.shtml.**

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare evidente.

Quanto al periculum in mora, il danno estremo è rappresentato dall'impossibilità, al momento, di concorrere, quanto meno con riserva ed in tempo utile, ad un *colloquio finale* che, al netto di ogni possibile variabile rettifica, dovrà concludersi entro e non oltre il 10 luglio 2019.

Tanto è emerso dall'ultimo incontro con le organizzazioni sindacali: apposita informativa, riguardante la procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici in atto, stilata alla presenza della dottoressa Sabrina Capasso (referente MIUR), rende noto un protocollo da seguire nella predisposizione dei requisiti e nello svolgimento dei colloqui orali, che iniziano il 20 maggio 2019 e termineranno il 10 luglio 2019.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104.

Alla luce della possibilità di ottenere l'accoglimento del presente ricorso nel merito, questa difesa, al fine di preservare una piena ed effettiva tutela giurisdizionale in favore della parte

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

ricorrente e nel caso di rigetto dell'istanza cautelare monocratica che precede, invoca l'accoglimento della misura cautelare collegiale più idonea a garantire, alla parte ricorrente, la prosecuzione della fase concorsuale d'interesse.

In assenza di detta pronuncia, il docente subirebbe un pregiudizio irreparabile, precludendosi la possibilità di ottenere l'ammissione al corso concorso per rivestire la professione di Dirigente Scolastico, sempre più ricercata in ragione dei consistenti vuoti di organico che caratterizzano il comparto.

Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub judice*.

Pertanto, sempre in tema di *periculum*, occorre ribadire che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso vada concessa **indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti** così riaffermando il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità dei provvedimenti impugnati, rispetto ai quali appare doveroso un intervento di sospensione immediata e/o di concessione del provvedimento monocratico, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze della ricorrente.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

PRELIMINARMENTE sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

IN VIA CAUTELARE E NEL MERITO, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- **Annulare gli atti impugnati, nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per la ricorrente, ordinando, in favore della stessa, che venga consentita la partecipazione alla prova orale, anche con riserva, del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, avviato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 24 novembre 2017, prevista tra maggio e luglio 2019, facendo riferimento allo specifico calendario di colloquio orale, assegnabile alla parte interessata;**
- **Annulare gli atti impugnati, nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per la ricorrente, ordinando, in favore della stessa, che venga consentita la partecipazione alla prova orale, con riserva, del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 24 novembre 2017, anche predisponendo apposite “sessioni suppletive di prova orale”, laddove il giudicante ravvisi che l'eventuale mancata concessione della misura monocratica non pregiudichi, in alcun modo, gli effetti, anche ripristinatori, di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, intervenuta successivamente alla conclusione dei colloqui orali;**
- **IN SUBORDINE, si chiede che l'Autorevole Giudicante possa ordinare, al MIUR e diramazioni periferiche, territorialmente competenti ed a beneficio della ricorrente, la rinnovazione della prova selettiva scritta (ordinando, in tal caso, “sessioni suppletive ad hoc”) a seguito del malfunzionamento dei terminali informatici (black out) e del software.**

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Avv Aldo Esposito
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia – Roma, 27 maggio 2019

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE EVENTUALMENTE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia – Roma, 27 maggio 2019

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

ISTANZA PER I PUBBLICI PROCLAMI.

I sottoscritti legali

RITENUTO CHE, nella vicenda giudiziaria in esame, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm.:

- è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- ricorrono, nella specie, i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione terza bis Tar Lazio (ordinanza 836/2019);

FANNO ISTANZA, all'autorevole Collegio Giudicante, affinché valuti l'opportunità di **autorizzare la notificazione del ricorso in epigrafe "per pubblici proclami"**, mediante pubblicazione di un avviso, sul sito web istituzionale del MIUR, dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv Aldo Esposito

Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7) il testo integrale del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti.

Castellammare di Stabia – Roma, 27 maggio 2019

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola